



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto:

DISCIPLINARE  
PROFESSIONISTI

Ud.06/06/2024 CC

FELICE MANNA	Presidente
LINALISA CAVALLINO	Consigliere
VINCENZO PICARO	Consigliere-Rel.
GIUSEPPE FORTUNATO	Consigliere
STEFANO OLIVA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 20125/2021 R.G. proposto da:

elettivamente domiciliato in

che lo rappresenta e difende per procura in

calce al ricorso,

-ricorrente-

contro

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI ROMA, in persona del  
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

che lo rappresenta e difende,



nonchè contro

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI ROMA VELLETRI  
E CIVITAVECCHIA e PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA,

-intimati-

avverso l'ORDINANZA della CORTE D'APPELLO di ROMA  
n.1325/2020 depositata il 14.1.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.6.2024 dal  
Consigliere VINCENZO PICARO.

### **FATTI DI CAUSA**

La Commissione Regionale di Disciplina per la circoscrizione territoriale del Lazio, con la decisione del 10.9.2019, accertata la responsabilità disciplinare del notaio Eric per la violazione degli articoli 64 e 138 lettera d della L. n. 89/1913, per avere omesso la tenuta del repertorio dall'1.8.2017 al 5.9.2017, non annotando in tale periodo su fascicoli di repertorio preventivamente vidimati 49 atti, riconosciutegli le cosiddette attenuanti generiche per l'incensuratezza disciplinare ex art. 144 comma 1 della L.n.89/1913, e concessa in base ad esse la sostituzione della sanzione edittale prevista per l'illecito disciplinare della sospensione, con la pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 138 lettera d della L. n. 89/1913, infliggeva al notaio la sanzione disciplinare pecuniaria di € 7.500,00.

Nel corso del procedimento disciplinare il notaio per quanto ancora rileva, aveva invocato oltre alla concessa attenuante dell'incensuratezza disciplinare, anche quella del cosiddetto



ravvedimento operoso previsto dall'art. 144 comma 1 della L. n. 89/1913, in quanto si era adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione, provvedendo dopo il 5.9.2017, appena avuta la disponibilità dei fascicoli di repertorio vidimati, a riportarvi, sia pur tardivamente, i 49 atti rogati in precedenza.

Contro tale decisione proponeva reclamo ex art. 158 della L. n. 89/1913 e 26 del D. Lgs. n. 150/2011, il 3.3.2020, alla Corte d'Appello di Roma, il notaio sanzionato, chiedendo, per quanto ancora rileva, che gli fosse applicata anche l'attenuante del ravvedimento operoso con inflizione della sanzione minima prevista dall'art. 138 bis della L. n. 89/1913.

Si costituiva l'Archivio Notarile Distrettuale di Roma, che chiedeva il rigetto del reclamo, mentre il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia restava contumace, ed interveniva la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, chiedendo a sua volta il rigetto del reclamo.

La Corte d'Appello di Roma, con l'ordinanza n. 319/2021 del 14.1.2021, rigettava il reclamo, e condannava il notaio al pagamento delle spese processuali a favore dell'Archivio Notarile Distrettuale di Roma, dando atto della sussistenza a carico del reclamante dei presupposti per l'imposizione di un ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. n.115/2002.

In particolare l'ordinanza della Corte d'Appello reputava la sanzione irrogata proporzionata alla violazione commessa dal notaio, per essere stati compiutamente ed adeguatamente valutati tutti gli elementi (soggettivi ed oggettivi) emersi dagli atti e dalle dichiarazioni rese dal notaio nel procedimento disciplinare, tenendo conto delle circostanze attenuanti generiche per l'incensuratezza disciplinare del che avevano indotto a sostituire la sanzione edittale prevista per l'illecito disciplinare, della



sospensione dall'esercizio della professione da uno a sei mesi, con la sanzione pecuniaria applicata nella misura prevista dall'art. 138 bis della L. n. 89/1913 (compresa tra 516,00 euro e 15.493,00 euro), determinata in € 7.500,00, pari a circa la metà del massimo edittale, in considerazione della durata significativa del periodo in cui il [redacted] era rimasto sprovvisto del repertorio vidimato (dall'1.8.2017 al 5.9.2017) e del numero non esiguo degli atti (49) tardivamente annotati, non ravvisandosi neppure una sproporzione della sanzione rispetto a quelle inflitte dallo stesso organo disciplinare, o in altre regioni, per casi analoghi.

La Corte d'Appello, inoltre, da un lato riteneva irrilevante il mancato riconoscimento dell'attenuante del ravvedimento operoso, in quanto alternativo alle circostanze attenuanti generiche ai fini della concessione della sostituzione della sanzione edittale della sospensione secondo la previsione dell'art. 144 della L. n. 89/1913, concessione nella specie avvenuta in ragione dell'incensuratezza disciplinare del [redacted] dall'altro riteneva che della tardiva annotazione sul repertorio dei 49 atti si fosse tenuto conto nella quantificazione della pena, sotto il profilo della durata della violazione, mentre l'assenza per maternità della collaboratrice incaricata del servizio inteso ad ottenere la vidimazione preventiva dei repertori e la mancanza di alcuni dipendenti dello studio notarile nel periodo estivo, non potevano considerarsi eventi eccezionali, e non vi era stata un'autodenuncia del notaio [redacted] in quanto la violazione disciplinare era emersa durante l'ispezione per il biennio 2016-2017 svolta dal Sovrintendente dell'Archivio Notarile Distrettuale di Roma, che aveva richiesto l'avvio del procedimento disciplinare.

La Corte d'Appello, infine, condannava il ricorrente alle spese in favore della controparte costituita, e riferendosi ad un'impugnazione proposta dopo il 30.1.2013 integralmente respinta, riteneva sussistenti i presupposti per l'imposizione a



carico del ricorrente di un ulteriore contributo ex art. 13 comma 1  
*quater* del D.P.R. n. 115/2002-

Avverso tale ordinanza, non notificata, ha proposto ricorso, notificato il 14.7.2021 all'Archivio Notarile Distrettuale di Roma, al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia ed alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, il notaio Eric affidandosi a due motivi, e resiste l'Archivio Notarile Distrettuale di Roma con controricorso notificato il 23.9.2021.

La Procura Generale ha concluso per la reiezione del ricorso.

La causa é stata trattenuta in decisione all'udienza camerale partecipata del 6.6.2024.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Col primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 e 4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 cod. civ., dell'art. 12 delle preleggi, dell'art. 144 comma 1 della L.n.89/1913, dell'art. 63 cod. pen., dell'art. 132 comma 2 n. 4) c.p.c., dell'art. 156 comma 2° c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., comportanti anche la nullità dell'ordinanza impugnata.

Assume il ricorrente che la Corte d'Appello, contraddittoriamente, avrebbe da un lato escluso la rilevanza del ravvedimento operoso per essere lo stesso alternativo all'incensuratezza disciplinare ai fini della sostituzione, peraltro concessa, della sanzione edittale della sospensione con la sanzione pecuniaria, e dall'altro affermato che del ravvedimento operoso la decisione della Co.Re.Di. avrebbe tenuto conto nella quantificazione della sanzione, così violando i criteri ermeneutici degli articoli 1362 e 1363 cod. civ., valevoli anche per i provvedimenti giudiziari, mentre in realtà aveva solo considerato l'incensuratezza del notaio



per mancanza di precedenti disciplinari a suo carico, non

potendosi desumere la valutazione del ravvedimento operoso dal fatto che la Co.Re.Di. avesse preso in considerazione la durata significativa del periodo in cui si era protratta la mancanza del repertorio ed il numero non esiguo di atti tardivamente annotati, ed invoca pertanto la riduzione di 1/6 della sanzione pecuniaria prevista per il ravvedimento operoso, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte che ha riconosciuto tale attenuante nell'annotazione tardiva degli atti notarili sui fascicoli di repertorio vidimati (Cass. 5.6.2014 n. 12672; Cass. 12.2.2014 n. 3203). Si duole ulteriormente il ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe ritenuto che l'attenuante del ravvedimento operoso non potrebbe essere ulteriormente considerata, ai fini della diminuzione della sanzione disciplinare, una volta applicata ai sensi dell'art. 144 comma 1 della L. n. 89/1913 la sostituzione della sanzione disciplinare edittale, in tal modo violando l'art. 63 cod. pen. sul concorso tra più circostanze attenuanti, valevole anche nel sistema sanzionatorio disciplinare.

Preliminarmente va esclusa l'inammissibilità del richiamo del primo motivo di ricorso all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. sulla base del disposto dell'art. 26 comma 4 del D. Lgs. n. 150/2011, che prevede il ricorso alla Corte di Cassazione contro la decisione della Corte d'Appello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare nei soli casi previsti dall'art. 360 comma primo n.3) e 5) c.p.c., in quanto tale disposizione non ha certo abrogato la sovraordinata norma dell'art. 111 comma 7° della Costituzione relativa alla sindacabilità in sede di legittimità del vizio di motivazione quando la stessa sia mancante, meramente apparente, o contraddittoria al punto di non consentire di comprendere le ragioni della decisione (vedi in tal senso Cass. 25.3.2010 n.7169).

Va detto comunque che dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. non é più sindacabile la contraddittorietà della



motivazione, a meno che la stessa non sia di gravità tale da far ritenere non integrato neppure il minimo costituzionale di motivazione del provvedimento richiesto, ipotesi qui certamente non ravvisabile, in quanto la Corte d'Appello da un lato ha evidenziato che ai fini della conversione ex art. 144 della L.n. 89/2013 della sanzione edittale della sospensione dall'esercizio della professione notarile da uno a sei mesi, prevista per l'omessa tenuta del repertorio, nella più blanda sanzione pecuniaria ricompresa nella misura dell'art. 138 bis della L. n.89/2013 (tra €516,00 ed € 15.493,00), l'attenuante del ravvedimento operoso è meramente alternativa all'incensuratezza disciplinare (cosiddette attenuanti generiche), e dall'altro ha affermato che del ravvedimento operoso, oltre che delle attenuanti generiche si era tenuto conto in sede di determinazione in €7.500,00 della misura della sanzione pecuniaria sotto il profilo della durata della violazione. In effetti in materia di sanzioni disciplinari notarili sia le cosiddette attenuanti generiche, sia il ravvedimento operoso, in base all'art. 144 della legge notarile, sono attenuanti ad effetto speciale, che conducono alla medesima sostituzione della sanzione edittale della sospensione con la sanzione pecuniaria. La sanzione applicata per effetto della sostituzione della sanzione edittale, pertanto, non può essere ulteriormente defalcata di 1/6, come invece richiede il ricorrente, atteso che tale riduzione frazionaria è prevista per il solo caso in cui la sanzione disciplinare applicata resti quella edittale, e non invece per la diminuzione applicata in virtù del meccanismo di sostituzione previsto dall'art. 144 della legge notarile, che in difetto di una norma assimilabile all'art. 69 cod. pen., non applicabile analogicamente agli illeciti disciplinari notarili in presenza di una diversa disciplina di settore, integra ed esaurisce l'unica diminuzione consentita. La sentenza quindi non ha affermato che una volta disposta la sostituzione della sanzione disciplinare edittale non abbia più trovato applicazione l'attenuante



del ravvedimento operoso, della quale piuttosto ha tenuto conto, così come dell'incensuratezza disciplinare, in sede di determinazione della sanzione disciplinare sostitutiva, sulla base dell'effettiva gravità della violazione commessa in rapporto alla sua durata ed a tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi, determinazione discrezionale non sindacabile in questa sede, conforme alla previsione dell'art. 144 della legge notarile.

Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. n. 115/2002.

Si duole il ricorrente che l'impugnata sentenza abbia dato atto della sussistenza a suo carico dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. n. 115/2002 ancorché il giudizio di reclamo che si svolge davanti alla Corte d'Appello avverso la decisione della Co.Re.Di. in materia di sanzioni disciplinari non sia un giudizio di tipo impugnatorio assimilabile all'appello (Cass. 26.2.2021 n. 5426; Cass. 24.11.2020 n. 26697; Cass. 12.12.2017 n. 29717; Cass. 23.1.2014 n. 1437).

Il secondo motivo é fondato e merita accoglimento, in quanto per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudizio di reclamo che si svolge davanti alla Corte d'Appello avverso la decisione della Co.Re.Di. in materia di sanzioni disciplinari a carico dei notai non é un giudizio di tipo impugnatorio, ma un giudizio in unico grado (vedi Cass. 31.1.2023 n. 2818; Cass. 26.2.2021 n.5426; Cass. 24.11.2020 n. 26697; Cass. sez. un. n. 1415/2019), di talché non poteva la Corte d'Appello nel pronunciarsi sul reclamo del notaio Eric dare atto della sussistenza a carico dello stesso dei presupposti per l'imposizione di un ulteriore contributo se dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. n. 115 del 2002, che opera solo per i giudizi d'impugnazione in senso proprio.





Per il giudizio di legittimità, la prevalente soccombenza del ricorrente, che ha visto respinto il motivo attinente al merito della causa, ne giustifica la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in favore dell'Archivio Notarile Distrettuale di Roma, mentre nulla va disposto per il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, rimasto intimato.

### **P.Q.M.**

La Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa l'impugnata ordinanza limitatamente alla parte in cui ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'imposizione di un ulteriore contributo a carico del ricorrente se dovuto ai sensi ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. n.115 del 2002, e condanna Eric al pagamento in favore dell'Archivio Notarile Distrettuale di Roma delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese vive ed €4.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.

Così deciso nella camera di consiglio del 6.6.2024

Il Consigliere estensore

Vincenzo Picaro

Il Presidente

Felice Manna

